

BOZZE DI STAMPA

14 ottobre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (1970)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di: proroga dello stato di emergenza; continuità operativa del sistema di allerta COVID; proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo; ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;

in particolare, il provvedimento in esame, attraverso la modifica dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, reca la ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, inizialmente fissato al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020;

tra le misure previste per evitare la diffusione del COVID-19, ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 19/2020, viene introdotto l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

giova evidenziare che a tal fine l'articolo 5 del decreto legge specifica che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *hh-bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, relative all'obbligatorietà dell'uso delle mascherine;

riguardo al rapporto tra lo Stato e le Regioni, l'articolo 1 del decreto, al comma 2, introduce una novella dell'articolo 1, comma 16, del d-l 33 del 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), ribadendo il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale e prevedendo la possibilità di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute";

il provvedimento in esame, ancora una volta, legittima ulteriormente l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, considerato che si tratta di un semplice atto normativo secondario e in quanto tale non solo è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma per di più è insindacabile *ex post*, sfuggendo anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale;

non è opportuno, né costituzionalmente legittimo che alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, con modalità uniche in Europa, si ricollegli l'autorizzazione per il Consiglio dei Ministri, con Dpcm, di limitare i diritti e le libertà dei cittadini;

è fondamentale che la proroga dello stato di emergenza non diventi una sorta di scudo per poter giustificare atti normativi illegittimi, decisioni unilaterali che contrastano con i diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

il Governo deve dimostrare di essere in grado di gestire tale situazione d'emergenza nel Paese con gli strumenti ordinari e non con leggi speciali, né con editti che estromettono l'unico organo legittimato a limitare i diritti e le libertà, e cioè il Parlamento che rappresenta il popolo;

a parere degli scriventi, il Governo continua a gestire l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando in tal modo una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative non solo creando tensioni a livello sociale ma anche e soprattutto sul piano economico;

giòva sempre ricordare che la Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, e che in essa non si rinvencono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri. Pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento;

considerato che:

a riprova della scarsa considerazione del ruolo del Parlamento e della evidente disattenzione del Governo, si sottolinea che la modifica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto in esame -, che ha integrato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*) - il quale ha posticipato al 15 ottobre 2020 i termini previsti da un novero di disposizioni, ora prorogati al 31 dicembre 2020 - con il riferimento all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) - che dispone per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, proroghe dei termini relativi a: misure di profilassi; temporanea dispensa dal servizio in presenza -, è già stato inserito con una modifica durante l'esame in Commissione al Senato del decreto-legge 104/2020 - c.d. decreto Agosto -, in fase di conversione alla Camera, con l'aggiunta della proroga del collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili,

delibera ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 1970.
